

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 474<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 17 LUGLIO 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

#### INDICE

**CONVALIDA DI ELEZIONE A SENATORE** Pag.  
22411

#### DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 22412

Approvazione della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge n. 2191:

PRESIDENTE . . . . . 22421

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 22411

Inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 2175, 2176 e 2179:

PRESIDENTE . . . . . 22412

OLIVA . . . . . 22412

Ritiro . . . . . 22411

Trasmissione dalla Camera dei deputati 22411

#### Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 » (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974 » (2176) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

(*Relazione orale*):

CATTANEL, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . Pag. 22415  
OLIVA, *relatore* . . . . . 22413

#### Discussione e approvazione:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla

compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 » (2179) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Relazione orale):

CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . Pag. 22420  
GIOVANNETTI . . . . . 22418  
OLIVA, *relatore* . . . . . 22416, 22420

« Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (2171)

(Relazione orale):

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 22423

\* LANFRÈ . . . . . Pag. 22422  
MARSELLI . . . . . 22422  
MURMURA, *relatore* . . . . . 22422, 22423

#### GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IM- MUNITA' PARLAMENTARI

Nomina del relatore per la regione Campania . . . . . 22411

#### INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE . . . . . 22413  
CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 22412

#### MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 22423, 22424

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

**Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETONI Tullia**

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**R I C C I ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

**Convalida di elezione a senatore**

**P R E S I D E N T E .** La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta del 17 luglio 1975, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Stefano Germanò, per la regione Sicilia, e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

**Annunzio di incarico di relatore da parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per la regione Campania**

**P R E S I D E N T E .** La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 17 luglio 1975, l'incarico di relatore per la regione Campania è stato attribuito al senatore Giorgio Bergamasco, chiamato a far parte della Giunta in sostituzione del defunto senatore Francesco Arena.

**Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati**

**P R E S I D E N T E .** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali » (1805-B) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede deliberante**

**P R E S I D E N T E .** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

**DELLA PORTA** ed altri. — « Vendita al comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato " Borgo Santa Maria " dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove » (1051-B);

« Provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali » (1805-B).

**Annunzio di ritiro di disegni di legge**

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Albertini, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Proroga del termine di presentazione della denuncia dei redditi per il 1975 » (1945).

Il senatore Bonaldi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, riguardanti il termine di presentazione della denuncia dei redditi relativa al 1974 » (1957).

#### **Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

**P R E S I D E N T E .** Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*1<sup>a</sup> Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputato SCOTTI. — « Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti dal Ministero della difesa » (2133), *con modificazioni rispetto al testo approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*;

« Autorizzazione a concedere un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 (un miliardo) in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (2149);

*4<sup>a</sup> Commissione permanente* (Difesa):

TANGA ed altri. — « Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri » (2056);

*6<sup>a</sup> Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia » (2152).

#### **Inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 2175, 2176 e 2179**

**O L I V A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**O L I V A .** Chiedo, a nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (affari esteri), ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, l'inserimento nell'ordine del giorno dell'odierna seduta, con relazione orale, dei seguenti disegni di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 » (2175); « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974 » (2176); « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 » (2179).

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Oliva è accolta.

#### **Inversione dell'ordine del giorno**

**C A T T A N E I ,** *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C A T T A N E I ,** *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Onorevole Presidente, a nome del Governo, chiedo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno nel senso che siano posti al punto primo i disegni di legge nn. 2175, 2176 e 2179, testè inseriti nell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta di inversione dell'ordine del giorno è accolta.

#### Approvazione dei disegni di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974** » (2175) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974** » (2176) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974 », già approvato dalla Camera dei deputati, inserito nell'ordine del giorno, con relazione orale, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

O L I V A , *relatore*. Onorevole Presidente, data la connessione esistente tra il disegno di legge n. 2175 e quello successivo, n. 2176, concernente « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974 », già approvato dalla Camera dei deputati ed inserito nell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, con relazione orale, chiederei di poter svolgere sui due disegni di legge un'unica relazione.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta è accolta.

O L I V A , *relatore*. Le due convenzioni di cui si parla risultano stipulate a Roma, tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 10 luglio 1974 e riguardano rispettivamente il reciproco trattamento dei cittadini dei due

Stati in tema di sicurezza sociale, e l'aggiornamento degli accordi economici, finanziari e monetari che da tempo legano i due paesi amici. Di gran lunga la più importante è la convenzione che riguarda la materia della sicurezza sociale, anche se i cittadini italiani interessati a questa convenzione, dal punto di vista assoluto, non sono molti. Si tratta di circa 3.000 persone, in parte lavoratori, in parte familiari che stabilmente dimorano nella Repubblica di San Marino per ragioni di lavoro, e che finora non hanno potuto fruire di una parificazione assoluta nel trattamento di sicurezza sociale che la Repubblica di San Marino assicura ai propri cittadini.

Ovviamente la convenzione si basa su principi di reciprocità, ma è chiaro che il vantaggio maggiore di questa convenzione andrà ai cittadini italiani, anche se molti sono anche i sanmarinesi che lavorano in Italia. Il peso dell'applicazione di questa convenzione graverà peraltro maggiormente sulla Repubblica di San Marino: ed è proprio questo il punto che lega le due convenzioni in quanto, essendo le istituzioni di sicurezza sociale di San Marino solo in parte finanziate con entrate contributive a carico dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, e per la notevole residua parte direttamente sussidiate a fondo perduto dallo Stato, la Repubblica di San Marino — a causa della estensione dell'assistenza sociale ai 3.000 cittadini italiani che vi dimorano — vedrà notevolmente gravato il suo bilancio.

Questa è la ragione per la quale, nella seconda convenzione, per quanto riguarda i rapporti economici e finanziari, è previsto che il contributo annuo straordinario (che già dal 1939 l'Italia corrisponde alla Repubblica di San Marino) venga elevato, con effetto dal 1° gennaio 1975, da 2 a 3 miliardi.

Tornando per un momento al tema della sicurezza sociale, e pregandovi di dispensarmi dalla lettura del lungo testo, molto minuzioso e curato, vorrei osservare che in linea generale, oltre al principio della reciprocità, è stato adottato quello della totalizzazione dei contributi e delle prestazioni, in modo che i periodi contributivi pagati sia in Italia sia nel territorio della Repubblica sammarinese possano sommarsi agli effetti del conse-

guimento di tutte quelle provvidenze che esigono l'iscrizione da un certo periodo minimo o il maturarsi di un certo periodo utile contributivo.

È anche previsto che le prestazioni assistenziali pensionistiche di cui si parla nei due ordinamenti di sicurezza sociale siano liberamente usufruibili in qualunque dei territori dei due Stati, anche da chi — ad esempio — vada a risiedere per la sua ultima età nel territorio del paese di cui è cittadino, o viceversa.

Un'unica limitazione è prevista, data la obbiettiva ristrettezza delle possibilità economiche di San Marino, ed è questa: mentre è garantita la condotta medica a tutti i presenti nella Repubblica, è limitata invece l'assistenza ospedaliera, nel senso che il cittadino italiano avrà diritto di fruire delle attrezzature ospedaliere di San Marino solo nei casi di ricovero d'urgenza o di riconosciuta necessità di cure immediate, oppure se viene chiesta e accordata l'autorizzazione preventiva dalle competenti autorità del paese. Non è una limitazione da poco, data la intersecazione territoriale dei due Stati; e non sarà certo comodo che il cittadino italiano debba lasciare il territorio di San Marino per essere ospedalizzato in Italia, mentre la sua famiglia dovrà rimanere a San Marino perchè vi ha la sua dimora. Tuttavia la Repubblica di San Marino ha fatto presente di non avere la possibilità economica di sostenere illimitatamente le spese ospedaliere dei cittadini italiani là residenti. Ciò posto, per quanto riguarda questa convenzione, la Commissione affari esteri mi ha affidato il compito di chiedere all'Aula il voto di ratifica, che completerà, d'altra parte, il voto favorevole già dato dalla Camera dei deputati a questo come all'altro accordo in materia economica, finanziaria e monetaria, al quale mi sono già riferito.

Il contributo straordinario annuo verrà dunque elevato da due a tre miliardi, con effetto già per l'anno 1975. Inoltre, avendo la Repubblica di San Marino accumulato una certa pesante situazione finanziaria nelle sue spese correnti, le viene consentito di contrarre presso la Cassa depositi e prestiti, a condizioni agevolate (cioè al 6 per cento) un mutuo

di 4 miliardi a copertura di passività. Altri due miliardi verranno concessi nella stessa forma dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione di opere di pubblica utilità. A questo proposito non voglio certo invadere la sfera di autonoma decisione della Repubblica di San Marino: ma, poichè l'informazione mi è stata offerta con larghezza, posso aggiungere che i due miliardi per opere di pubblica utilità serviranno a portare avanti la realizzazione del nuovo ospedale di San Marino, che ha già assorbito, per la costruzione del rustico e per la realizzazione del reparto geriatrico, un precedente mutuo di due miliardi della stessa Cassa depositi e prestiti. I due miliardi che verranno ulteriormente concessi serviranno a completare la parte edilizia ed impiantistica, ed a provvedere l'attrezzatura dei quattro reparti clinici, riservati ai malati acuti.

Nell'articolo di copertura è prevista, a carico del bilancio del 1975 (e precisamente del fondo globale), la spesa di un miliardo e 142 milioni. Il miliardo si riferisce alla differenza tra i due e i tre miliardi del contributo straordinario, i 142 milioni si riferiscono alla differenza degli interessi che lo Stato italiano assume a suo carico per l'agevolazione al tasso del 6 per cento prevista dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.

Per quanto riguarda la residua parte, è presto detto: si tratta di un aggiornamento delle facilitazioni già in uso da parte dell'Italia verso la Repubblica di San Marino nell'approvvigionamento del fabbisogno dei prodotti petroliferi, che vengono ceduti in esenzione da imposta di fabbricazione, in quantità concordate tra gli organi pubblici delle due entità statali. Evidentemente la Repubblica di San Marino non solo potrà ma dovrà poi applicare sul suo territorio quel tanto di imposizione fiscale a proprio favore che giovi a portare il prodotto petrolifero allo stesso prezzo di vendita di quello praticato in Italia, onde evitare la corsa al rifornimento spiccio attraverso la frontiera dei due Stati.

Ovviamente il Governo di San Marino si impegna anche a non adottare alcun trattamento preferenziale, o altre agevolazioni di qualsiasi natura, che non siano le stesse o

quanto meno analoghe a quelle previste dalla vigente normativa italiana.

Infine vi è nell'accordo una parte monetaria che si esprime nell'articolo 5 e in uno scambio di note. L'articolo 5 è relativo alla monetazione ordinaria, che la Repubblica di San Marino ha ripreso da qualche anno e per la quale è consentita nel 1975 l'emissione di una somma complessiva di monete (in metallo diverso dall'oro) del valore di 400 milioni, per un totale di 40 milioni di pezzi, evidentemente con corso legale anche in Italia perchè quantità, tipo di metallo, pezzatura e valori coincidono, anche per quanto riguarda l'espressione «lira», tra i due Stati.

Viceversa la monetazione in oro viene consentita, ma fuori dal corso legale in Italia. Credo infatti di sapere che è intenzione del Governo sammarinese di esumare alcune delle sue vecchie monete in oro, espresse in valore di scudo, che verranno destinate ai collezionisti. Per queste, comunque, il Governo sammarinese rinuncia fin d'ora a chiedere alla Repubblica il riconoscimento del corso legale, e quindi tali monete avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.

Ritengo di non dover aggiungere altro, data la modesta entità dei due provvedimenti, benchè le due convenzioni esprimano e confermino quella concordia di rapporti e quella collaborazione sul piano sociale ed economico che da molto tempo esiste tra i due Stati e che non possiamo che augurarci abbia a continuare.

Aggiungerò soltanto che i pareri di merito chiesti alle varie Commissioni, e precisamente all'undicesima per la sicurezza sociale, alla quinta, alla sesta e alla decima per l'accordo economico, finanziario e monetario, sono stati favorevoli.

Ritengo pertanto di poter chiedere all'Assemblea, a nome della Commissione, di approvare i due provvedimenti.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale su nessuno dei due disegni di legge, do la parola al Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**C A T T A N E I ,** *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Da parte mia non vi è nulla da aggiungere se non un vivo ringraziamento all'onorevole relatore per le sue considerazioni così esaurienti ed incisive.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2175. Se ne dia lettura.

**V A R A L D O ,** *f. f. Segretario:*

**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 57 della Convenzione stessa.

*(È approvato).*

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2176. Se ne dia lettura.

**V A R A L D O ,** *f. f. Segretario:*

**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, con Scambio di Note, firmato a Roma il 10 luglio 1974.

*(È approvato).*

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, con Scambio di Note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

## Art. 3.

L'eventuale onere risultante dalla differenza tra il tasso di interesse vigente al momento della concessione dei mutui, di cui all'articolo 1 dell'Accordo, e il tasso del 6 per cento indicato nell'articolo medesimo, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato.

(È approvato).

## Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1975, in lire 1.142.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla**

**compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 » (2179) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974 », già approvato dalla Camera dei deputati ed inserito nell'ordine del giorno, con relazione orale, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

O L I V A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, rapidamente richiamo gli elementi principali di questo accordo, non senza dare preliminarmente atto al Governo che questo argomento giunge alla nostra definitiva decisione (dato che la Camera dei deputati ha già approvato il testo del disegno di legge di ratifica) in un tempo esemplarmente breve: l'accordo è infatti del 3 ottobre 1974.

Tale accordo parte da una situazione di fatto per la quale un numero elevato di lavoratori frontalieri residenti in Italia esercita un'attività dipendente in Svizzera. Nella premessa dell'accordo è espressamente ricordato l'importante contributo che i frontalieri italiani forniscono, a diversi livelli, all'economia dei cantoni nei quali lavorano, che sono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, e si dà inoltre atto delle spese per opere e servizi pubblici che alcuni comuni italiani di confine debbono sostenere a causa di questa particolare mobilità giornaliera dei lavoratori che vanno e vengono attraverso la frontiera italo-svizzera, mantenendo in Italia la residenza della famiglia, ben spesso fatta venire da altre regioni.

Considerata perciò l'opportunità che, in spirito di cooperazione, la Confederazione svizzera — ed in particolare i cantoni che ho nominato — contribuiscano alle spese di questi comuni italiani di confine, si è addive-



nuti ad un accordo secondo il quale i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione di un lavoratore frontaliere devono considerarsi imponibili solo nello Stato in cui si svolge la sua attività, e quindi — con l'esclusione della doppia imposizione — si afferma il principio della imponibilità del reddito laddove viene prodotto. In altre parole il lavoro degli italiani all'estero ed il relativo reddito viene riconosciuto tassabile solo in Svizzera e non più — come finora — anche in Italia.

Mi sono soffermato su questo punto perchè la convenzione si inquadra in tutta una complessa trattativa che da molto tempo viene portata avanti, non senza fatica, in tema di doppia imposizione. È evidente che la Svizzera ha interessi ancor maggiori dell'Italia ad ottenere un trattamento che le eviti la doppia imposizione. Ma ad un accordo con quel paese non siamo ancora potuti giungere perchè, da parte nostra, questa trattativa è ovviamente legata anche alla collaborazione che noi speriamo di ottenere per difenderci dal fin troppo facile contrabbando che si svolge tra le due frontiere.

Questa difficoltà di portare avanti la trattativa avrebbe potuto giustificare il rifiuto della Svizzera a prendere in considerazione il caso particolare dei frontalieri. Invece, in spirito di collaborazione, questa barriera è stata superata: e credo che lo si debba particolarmente al passo politico che, dopo una fase di notevole tensione, ha compiuto il nostro Ministro degli esteri recandosi a visitare il Presidente della Confederazione, passo che ha aperto la strada ad una nuova cordialità nella trattativa, sia pure limitata, per intanto, al caso dei frontalieri.

La convenzione non porterà grandissimi vantaggi all'Italia in termini assoluti, ma ne porterà in apprezzabile misura (aggiungendosi ad altre misure e ad altri aiuti) ai comuni italiani di confine.

Una valutazione che è stata fatta dal relatore alla Camera sul sacrificio pecuniario che, nei cinque anni per cui è prevista la durata dell'accordo, verrà sopportato dai tre cantoni svizzeri che ho nominato e dai comuni elvetici in cui i nostri lavoratori prestano la loro opera (oltrechè dalla Confede-

razione per quanto riguarda la parte di tassazione di competenza nazionale), lo indica in circa 10 miliardi. Inizialmente il sacrificio sarà minore perchè per il 1974 il ristorno che verrà pagato dalla Confederazione svizzera all'Italia si limiterà al 20 per cento dell'imposizione fiscale sul prodotto lordo dei frontalieri; ma esso sarà del 30 per cento nel 1975, e si stabilizzerà — per gli ultimi tre anni di validità dell'accordo — sul 40 per cento.

L'intesa tacita, affidata a reciproca lealtà, è che in questi cinque anni la trattativa ben più complessa sulla doppia imposizione generale giunga in porto. E se giungerà in porto, probabilmente questo tipo di accordo per i frontalieri vi verrà assorbito. Può anche darsi che la politica immigratoria della Svizzera abbia a modificarsi profondamente per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori frontalieri, e che il loro flusso venga diversamente sistemato, trasformandosi in una possibilità di lavoro continuativo in Svizzera; in tal caso è ovvio che questo tipo di ristorno a vantaggio dei comuni italiani abbia a cessare, però nel quadro di un miglioramento dei rapporti generali.

Questo 20, 30 e poi 40 per cento sul lordo delle entrate fiscali relative alle retribuzioni dei frontalieri italiani verrà annualmente versato dai tre cantoni su un conto particolare del Ministero del tesoro, il quale peraltro non lo confonderà con le proprie entrate, ma dovrà riversarlo al Ministero delle finanze per la erogazione ai comuni. Qui l'accordo è esplicito: non potrà essere un'erogazione *ad libitum*, dipendente da una valutazione semplicemente italiana; anzi, la Commissione mista italo-svizzera si è riservata di prendere visione del modo in cui questo ristorno di entrate sarà impiegato.

Nella convenzione sono stati fissati dei criteri di massima. Per prima cosa, potranno fruire della distribuzione di questa sopravvenienza attiva solo i comuni che abbiano un « adeguato » numero di lavoratori frontalieri; in secondo luogo, il denaro dovrà essere destinato ad opere pubbliche, che migliorino i servizi dei comuni da cui i frontalieri provengono. Tutto ciò dovrà essere fatto, a norma dell'articolo 5 della legge di ratifica,

con un decreto da emanarsi annualmente dal Ministro delle finanze, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, in modo che la erogazione venga eseguita attraverso i criteri di ripartizione e di utilizzazione previsti dalla convenzione.

È evidente che, dopo l'atto di buona volontà compiuto dai cantoni svizzeri, è interesse del Parlamento italiano assicurarsi che il meccanismo del versamento dei fondi svizzeri ai comuni italiani venga semplificato al massimo, garantendo l'opportuna sollecitudine anche all'interno del nostro *iter* burocratico. Ed è per questo che la Commissione mi ha autorizzato a presentare a suo nome un ordine del giorno, che mi permetto di leggere e che non ha bisogno di illustrazione:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge con il quale si dà piena ed intera esecuzione all'accordo italo-svizzero del 3 ottobre 1974 sulla imposizione a carico dei nostri frontalieri e sul suo parziale ristorno a favore dei Comuni italiani di confine, invita il Governo:

1) a procedere quanto prima possibile allo scambio delle ratifiche, allo scopo di agevolare il tempestivo versamento delle compensazioni maturate e maturande da parte dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese; » (si tenga presente che una di queste compensazioni — quella relativa al 1974 — è già maturata con il primo semestre del 1975, ma non è stata ancora versata in attesa della ratifica) « 2) a proporre sollecitamente al Parlamento la nota di variazione eventualmente necessaria per consentire, già nell'esercizio in corso, la contabilizzazione della nuova entrata e la sua erogazione in favore dei Comuni italiani di confine.

Sollecita inoltre il Governo, ed in particolare il Ministro delle finanze, a provvedere senza indugio alla determinazione dei criteri di ripartizione ed utilizzazione dei fondi versati dai Cantoni svizzeri, tenendo conto a tale effetto — oltrechè dell'adeguato numero di frontalieri residenti in ciascun Comune — anche e soprattutto dei fattori socio-economici di ciascun ente locale, delle sue carenze

in ordine ai servizi particolarmente utili ai frontalieri che vi risiedono ed alle loro famiglie, favorendo (d'intesa con le Regioni interessate, nella loro specifica competenza) l'opportuno coordinamento delle iniziative dei Comuni di confine, singoli od associati, nel quadro di appropriate soluzioni di pianificazione economica ed urbanistica ».

Voglio ritenere che, in questa sede, il Governo potrà confermare di accogliere questo ordine del giorno, che andrà ad aggiungersi a quello già votato alla Camera. Ho voluto comunque puntualizzare il rapporto con il Ministero delle finanze, con gli strumenti di bilancio e con quelli della programmazione regionale: e credo sia giusto che dal Parlamento giunga un preciso invito a non voler disperdere, attraverso le nostre purtroppo usuali lentezze burocratiche, quella tempestività e quella scioltezza di rapporti che sono state raggiunte nei confronti dei cantoni svizzeri.

Dopo di che, mi tengo a disposizione di chi interverrà nella discussione generale; mentre, a nome della Commissione esteri, chiedo che l'Aula voglia dare voto favorevole alla ratifica della convenzione.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Giovannetti. Ne ha facoltà.

**G I O V A N N E T T I .** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, molto rapidamente per esprimere il voto favorevole del Gruppo comunista a questo provvedimento da lungo tempo atteso dai lavoratori e che ancora non risolve compiutamente il problema della doppia imposizione fiscale dato che limita a 5 anni l'applicazione di questa convenzione. In attesa di definire l'intero problema, vogliamo sottolineare determinate responsabilità che su tale questione vi sono state da parte governativa, poichè non dobbiamo solo limitarci ad attribuire ad una caparbia resistenza del Governo svizzero (vi è infatti anche qualche responsabilità nostra) il non aver definito sollecitamente questo problema.

Diamo comunque volentieri atto al Governo dei provvedimenti adottati in questi ulti-

mi tempi e che hanno raccolto le indicazioni che provenivano dalla Conferenza nazionale dell'emigrazione, provvedimenti che, se non soddisfano compiutamente le attese del mondo del lavoro all'estero, dato che sono ancora parziali e contingenti, sono risultati che ci auguriamo rappresentino occasioni di forza per il Governo per affrontare i grossi temi evidenziati nella Conferenza dell'emigrazione che stanno divenendo sempre più acuti anche in conseguenza della particolare situazione di crisi che colpisce i paesi della Comunità e quelli della Confederazione elvetica. La legge in esame corona, quindi, una dura lotta che è stata condotta dai lavoratori frontalieri in difesa di un loro interesse. Noi non possiamo dimenticare che il Ministero delle finanze italiano non ha esitato ad imporre l'imposizione fiscale a carico dei lavoratori che già versavano una consistente quota del loro salario in Svizzera, come se non bastassero già gli interessi delle rimesse dei nostri emigranti. Quante delegazioni non hanno dovuto venire qui a Roma, sacrificando giornate di lavoro, spese di viaggio, per prospettare la loro condizione e sollecitare questo provvedimento! So bene che spesso nei confronti di quei lavoratori frontalieri sono state espresse delle valutazioni, dei giudizi non sempre molto precisi cioè di lavoratori che stavano bene e che addirittura dalle operazioni di cambio talvolta potevano avere dei vantaggi.

C'è dunque da mettere in evidenza che vi è un interesse di quei lavoratori, ma perchè non vediamo anche l'interesse dei nostri enti territoriali, per i quali si sono battuti questi nostri lavoratori? Nella lotta dei frontalieri dobbiamo considerare anche questo aspetto perchè ciò conferma ancora una volta che la lotta dei lavoratori non ha mai un solo interesse egoistico, ma vi è sempre un interesse più generale, collettivo che viene portato avanti.

Con questa legge noi, in definitiva, recuperiamo dai cantoni svizzeri fondi di nostra appartenenza, e ciò è un atto di giustizia. Non si poteva lasciare alla Svizzera l'utilizzazione di questi fondi oltre l'utilizzazione della nostra forza-lavoro. Noi rileviamo il ritardo di questo provvedimento circa proble-

mi che già altri paesi hanno risolto e da tempo e con condizioni anche migliori a quelle che abbiamo strappato. Da qui la necessità di non indulgere a compiacimenti e di far sì che, se qualcosa va ancora richiesto, lo si faccia senza indugi e che questi cinque anni siano utilizzati proficuamente.

Questo perchè dobbiamo aver coscienza che non otteniamo tutto l'intero ritorno: il 20 per cento del 1974, il 30 per cento del 1975, il 40 per cento degli anni successivi dell'ammontare lordo delle imposte sulle remunerazioni. Orbene una parte delle imposte vanno alla sicurezza sociale svizzera e va quindi di ritorno poi ai lavoratori, ma un'altra parte di questa imposizione fiscale va in tutt'altra direzione per beni sociali, per investimenti che l'ente pubblico svizzero realizza e porta avanti. Ma sappiamo bene che non tutto poi ritornerà. Siamo lontani quindi dalla parità previdenziale per quanto ci riguarda e per quanto riguarda i nostri emigranti. C'è però il tema della ripartizione dell'impiego dei fondi, per il quale il relatore senatore Oliva ha predisposto un ordine del giorno, ordine del giorno che avremmo gradito vedere meglio e non sentire soltanto letto qui questa mattina.

**OLIVA, relatore.** Ne ho dato lettura in Commissione.

**GIOVANNETTI.** Certo, l'ho detto, ma poi vi sono state delle obiezioni che sono state mosse da parte del Sottosegretario; mi è sembrato di cogliere che l'autonomia dell'ente locale è salvaguardata nell'ordine del giorno, anche se diamo una indicazione di massima del modo come devono essere ripartiti questi fondi: c'è il tema del « sentite le regioni nonchè i comuni ». Noi dobbiamo far sì di evitare dei contrasti nella ripartizione di questi fondi e utilizzarli il più rapidamente possibile; dobbiamo evitare — e su questo credo che possiamo concordare con quanto diceva stamane il sottosegretario Granelli — di fare degli interventi a pioggia e determinare una selezione di investimenti che possano creare nei comuni delle frontiere, comuni che stanno ai confini del nostro paese, una nuova economia che possa

consentire anche a quei paesi di non vivere soltanto in un rapporto di dipendenza nel lavoro che si fa all'estero. Quindi non è tutto il ristorno che otteniamo, anche perchè sono chiamati i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, ma noi abbiamo dei frontalieri che vanno oltre quei cantoni. E qui stamattina l'onorevole Granelli ha spiegato le difficoltà che ostano a poter recuperare i fondi che potremmo ottenere, perchè il tema è il frontaliere, il lavoratore che è occupato sul territorio di uno Stato contraente ma residente sul territorio dell'altro Stato contraente, dove, così almeno secondo le formulazioni che sono state fatte fino a questo momento *in lege* per il tema del frontaliere, ritorna normalmente ogni giorno o almeno una volta la settimana; l'almeno una volta la settimana è contemplato non di certo in questa legge e se non lo è quanti sfuggono e quanto recupera la Confederazione elvetica di fondi che potrebbero essere ristornati in Italia? Il problema è quindi quello del modo politico di porre il tema dell'emigrazione. L'impressione è che presiede ancora un atteggiamento non giusto: cioè considerare in fondo i paesi che accolgono i nostri emigranti dei paesi che in definitiva ci fanno quasi un favore e non viceversa.

Se questa posizione presiede ancora nei rapporti con questi Stati la nostra linea è perdente in partenza. Mi auguro che così non sia e che sempre più venga avanti una nuova volontà a sostegno dei nostri connazionali, i quali per il fatto che svolgono la loro opera fuori del territorio nazionale devono avvertire di avere a loro sostegno una dignità nazionale che li sorregge in ogni occasione e in ogni momento della loro esistenza.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

**O L I V A , relatore.** Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione orale. Credo che il senatore Giovannetti, che ha partecipato stamane alla seduta della Commissione esteri, abbia già avuto risposta da ciò che ivi è stato detto dal sottosegretario Granelli.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**C A T T A N E I , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, unicamente per ringraziare il senatore Oliva per la sua pregevole relazione che esime il rappresentante del Governo da una replica approfondita.

Vorrei solo osservare, anche in relazione alle critiche seppure costruttive che sono state formulate, che la convenzione in esame costituisce il risultato di una lunga e complessa trattativa che ha incontrato numerose difficoltà obiettive, per cui non è mancata da parte del Governo mai la volontà precisa e concreta di pervenire ad una soluzione equa e giusta di questo problema, volontà che talvolta ha dovuto essere in qualche modo misurata (e quindi questa è la giustificazione del ritardo) con le difficoltà alle quali ho fatto riferimento. Il fatto stesso — come sottolineava il senatore Oliva — che si sia riusciti ad ottenere dal Governo elvetico che il problema dei frontalieri fosse stralciato da quello più generale della doppia imposizione e trovasse sistemazione nella convenzione in esame, credo che sia un fatto estremamente positivo da non sottovalutare.

Nessuno di noi considera questo accordo in termini trionfalistici, però non possiamo neppure negare che si tratta, nelle condizioni in cui è stato stipulato, di un buon accordo. Certo oltre a questo dovrà poi essere con sollecitudine e con impegno da parte del Governo (che d'altronde qui confermo) affrontato globalmente il problema di una più equa ed organica sistemazione delle numerose questioni pendenti, per quanto concerne il problema più generale delle categorie dei lavoratori interessate appunto all'attività lavorativa, tra la Svizzera e l'Italia. Ma questi incontri sono in corso, si stanno svolgendo in modo promettente e il Governo dedica ad essi la sua più attenta e concreta responsabilità.

Per quanto concerne l'ordine del giorno che è stato proposto dal senatore Oliva, il Governo lo accetta.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Oliva, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

**O L I V A** , *relatore*. Credo, a nome della Commissione, che l'accettazione esplicita del Governo di un ordine del giorno formulato come invito (non voglio porre in dubbio la buona volontà del Governo) trasformi questo ordine del giorno in un incitamento a fare il meglio possibile. Pertanto non insisto per la votazione.

**P R E S I D E N T E** . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**V A R A L D O** , *f.f. Segretario*:

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

(*È approvato*).

Art. 3.

La compensazione finanziaria dovuta dai competenti organi svizzeri, in relazione all'Accordo di cui ai precedenti articoli, sarà versata, attraverso i normali canali, in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del tesoro e denominato « Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

(*È approvato*).

Art. 4.

In relazione alle effettive esigenze, le occorrenti somme saranno prelevate dal conto di tesoreria, di cui al precedente articolo, per affluire in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali ai fini della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia autonoma di Bolzano, nonchè i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 e per gli anni successivi.

(*È approvato*).

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

**Approvazione della richiesta di dichiarazione di urgenza per il disegno di legge:**

**« Nuova disciplina delle attività musicali »  
(2191)**

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca la discussione della richiesta di dichiarazione d'urgenza per il disegno di legge: « Nuova disciplina delle attività musicali ».

A norma dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, alla discussione può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo.

Poichè nessuno domanda di parlare, la richiesta di dichiarazione di urgenza è accolta.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui "referendum" previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (2171) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1975, n. 264, concernente modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

M U R M U R A , *relatore*. Il notevole numero di richieste di *referendum* presentate e di cui si ha notizia, le esigenze dell'ufficio elettorale centrale previsto dall'articolo 12 della legge n. 352 del 1970, il termine ridotto nel quale questo ufficio deve provvedere (30 giorni) all'esame della validità dei *referendum* sono le motivazioni che stanno a monte di questo decreto-legge da convertire.

La prima Commissione, nel valutare le ragioni che hanno determinato il provvedimento di urgenza, condividendone i motivi ispiratori, ne propone l'approvazione al Parlamento, anche se altre osservazioni potrebbero oggi essere fatte a proposito di una revisione globale della legge sui *referendum*. Molte osservazioni potrebbero, infatti, farsi in seguito al moltiplicarsi di richieste di *referendum*, ma esse esulano dal dibattito su un provvedimento così limitato.

Occorrono modifiche dettate dalla esperienza e dalle difficoltà procedurali talvolta

riscontrate nelle richieste di *referendum* finora avanzate dai cittadini. E sarebbe forse utile un adeguamento del numero dei sottoscrittori in relazione alla aumentata platea degli elettori ammessi ad esprimere il loro voto in seguito alle nuove disposizioni e in seguito anche all'aumento dei cittadini italiani.

Queste però sono considerazioni e valutazioni che esulano dal merito di questo provvedimento molto limitato e contenuto nella sua importanza.

Chiedo pertanto all'Assemblea, come la prima Commissione mi ha dato mandato di fare, di approvare il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lanfrè. Ne ha facoltà.

\* L A N F R È . Signor Presidente, prendo la parola unicamente per annunciare il voto favorevole della Destra nazionale. La semplicità del provvedimento e la necessità, già sottolineata dal relatore, che la composizione degli organi previsti per l'esame delle richieste di *referendum* sia adeguata alle mutate necessità, risaltano *ictu oculi* per cui non occorrono lunghe dissertazioni.

Il senatore Murmura ha già sottolineato i motivi che presiedono alla richiesta di conversione in legge di questo decreto, motivi che erano già stati adombrati nella relazione che aveva accompagnato la presentazione del decreto. Ecco perchè ritengo di non dover aggiungere altro e di confermare il nostro voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Marselli. Ne ha facoltà.

M A R S E L L I . Anch'io parlerò molto brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, per annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista per la conversione in legge del decreto-legge 1º luglio 1975, n. 264, che, come è noto, contiene modificazioni alla legge del 25 maggio 1970 sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Queste modifiche riguardano soltanto il primo e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 352, che il Gruppo comunista condivide, perchè tendenti a rendere più rapidi gli adempimenti dell'ufficio centrale per il *referendum*. Questa rapidità delle procedure si ottiene attraverso la ristrutturazione dell'ufficio stesso, ampliandone la composizione, ma nello stesso tempo riducendo la presenza dei presidenti di sezione della Corte di cassazione.

L'opportunità di queste modifiche è stata suggerita dall'esperienza passata ed in particolare dall'aumento delle richieste di *referendum*. La nuova composizione dell'ufficio permetterà di lasciare, pertanto, un buon numero di presidenti di sezione alla loro normale attività, poichè viene ulteriormente precisata anche la presenza dei magistrati sufficienti per l'espletamento dei compiti dell'ufficio stesso.

Non ho quindi che da annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo, poichè riteniamo che sia opportuna la modifica dell'articolo 12.

**P R E S I D E N T E**. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**M U R M U R A**, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione orale.

**P R E S I D E N T E**. Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

**D E L L 'A N D R O**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Soltanto qualche parola per ringraziare l'onorevole relatore e per sottolineare le ragioni dell'urgenza della modifica dell'articolo 12, primo e ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352. L'ufficio centrale non può essere costituito dai presidenti titolari di sezione della Corte di cassazione giacchè questi presidenti vengono sottratti alle normali funzioni giurisdizionali per un lasso di tempo notevole.

È quindi indispensabile aumentare il numero dei componenti di questo ufficio per

rendere più rapide le operazioni di controllo. D'altra parte l'ultimo comma dell'articolo 12 è stato modificato, precisandosi che per la validità delle operazioni dell'ufficio centrale per il *referendum* è sufficiente la presenza del presidente o di un vice presidente e di sedici consiglieri. Poichè le ragioni dell'urgenza sono chiarissime ed evidenti (vi sono richieste di più *referendum*), non ho che da raccomandare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge governativo.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**V A R A L D O**, *f.f. Segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1º luglio 1975, n. 264, contenente: « Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo ».

**P R E S I D E N T E**. Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

#### Annunzio di mozioni

**P R E S I D E N T E**. Invito il senatore Segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

**V A R A L D O**, *f.f. Segretario*:

**AGRIMI, FOLLIERI, DE CAROLIS, DE GIUSEPPE, TREU, MURMURA, MARTINA, RIZZO**. — Il Senato,

convinto dell'urgente necessità di procedere ad una profonda riforma della Pubblica amministrazione, ristrutturando i Ministeri e le Aziende autonome, disciplinando l'azione amministrativa, adeguando le carriere ad esigenze di sempre maggiore funzionalità, perfezionando l'ordinamento regionale e razionalizzando sempre più i suoi rapporti

con l'ordinamento centrale, il tutto, in via di massima, secondo i principi e criteri già discussi dal Senato in sede di esame del disegno di legge n. 114,

invita il Governo ad apprestare gli opportuni strumenti legislativi da sottoporsi all'approvazione del Parlamento;

ritenuta l'urgenza di eliminare la sperequazione normativa e retributiva nell'ambito di carriere affini tradizionalmente equiparate,

chiede che, in attesa di un'ulteriore organica revisione definitiva del trattamento economico di tutte le Magistrature amministrative e dell'Avvocatura dello Stato, si proceda, per intanto, sollecitamente, alla discussione e deliberazione sul disegno di legge n. 1572, che ripristina l'allineamento preesistente;

invita, inoltre, il Governo:

a) a predisporre modifiche dell'ordinamento giudiziario militare, per adeguarlo ai principi costituzionali;

b) ad informare se, oltre agli incarichi di collaborazione con Amministrazioni ed Enti pubblici o di partecipazione ad organi collegiali, le cui funzioni sono per loro natura assimilabili a quelle giurisdizionali e consultive istituzionalmente svolte dagli appartenenti alle Magistrature amministrative ed all'Avvocatura dello Stato, risultino in atto assunti da alcuni di essi incarichi in campi diversi, per loro natura incompatibili con le funzioni istituzionali proprie dei corpi di appartenenza;

c) ad adeguare ai principi costituzionali di indipendenza e di efficienza gli organi predetti, in modo che venga assicurato il rispetto dei criteri che, per la nomina dei loro componenti, sono stati enunciati dalla Corte costituzionale con sentenze n. 1 del 1967 e n. 177 del 1973;

d) a riaffermare, infine, nella previsione di modifica delle carriere delle Magistrature amministrative, sia il costante allineamento degli equilibri fra esse preesistenti — necessario a mantenere l'incentivo ad accedere al concorso a quelle di maggiore qualificazione — sia la diversificazione fra strutture periferiche e centrali della giustizia amministrativa, secondo le previsioni degli articoli

103 e 125 della Costituzione, avvalorate dal fatto che al Consiglio di Stato è attribuita, oltre la funzione giurisdizionale, anche quella consultiva.

(1 - 0070)

### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V A R A L D O , f.f. Segretario:

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informato sulle ragioni specifiche e non generiche del notevole aumento dei canoni elettrici, telefonici e postali, nonché delle tariffe ferroviarie, e per conoscere, in particolare, quale incidenza hanno gli oneri per nuovi impianti e per il personale.

(3 - 1724)

POERIO, ARGIROFFI, PELUSO, SCARPINNO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

se sono a conoscenza della richiesta di collocazione in « cassa integrazione » dei 950 operai dello stabilimento di Crotone avanzata dalla società mineraria e metallurgica « Pertusola »;

quali interventi urgenti intendono operare per evitare il ricorso alla « cassa integrazione » per 950 lavoratori dell'unico centro operaio della Calabria.

Gli interroganti fanno presente che, se tale eventualità dovesse avverarsi, i danni che ne deriverebbero sarebbero non solo di carattere economico, ma anche politico-sociale, in quanto verrebbe confermato davanti all'opinione pubblica nazionale il fallimento pieno della politica di industrializzazione della Calabria e del « pacchetto di interventi » a suo tempo promesso alle popolazioni calabresi.

(3 - 1725)



*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

PINNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che la sezione di Cagliari dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici ha chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro e della sanità, al presidente della Regione sarda ed all'assessore all'igiene e sanità l'applicazione della legge 25 maggio 1975, n. 165;

se corrisponda a verità l'affermazione fatta dalla cennata Associazione, secondo la quale il Ministero non eroga rette sin dal mese di giugno 1974, per cui, conseguentemente, il personale dipendente AIAS è privo degli emolumenti maturati;

se abbia avuto notizia che, persistendo la grave situazione finanziaria, si delineano la chiusura dei centri di riabilitazione sardi ed il licenziamento di oltre 300 dipendenti, con conseguente cessazione dell'attività riabilitativa di oltre 600 assistiti;

quali provvedimenti urgenti intenda predisporre per ovviare all'inconveniente lamentato.

(4 - 4496)

PINNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga opportuno interporre i suoi buoni uffici in favore del signor Sanna Antonio Francesco, abitante in via Colombo n. 3, a Mores, in provincia di Sassari, al quale, nonostante la disposizione dell'assessore al lavoro ed alla pubblica istruzione della Regione autonoma della Sardegna (lettera del 24 giugno 1975, prot. n. 01159), che accredita all'ECA di Mores i fondi relativi alla defunta Mulas Maria Ignazia, non si vuole corrispondere quanto di sua legittima pertinenza.

Si chiede, pertanto, quali provvedimenti intenda assumere il Ministro nei confronti di quell'ente affinché sia liquidato quanto è dovuto all'interessato.

(4 - 4497)

PACINI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato precario in cui si trova la foce del fiume Arno e dei

disagi in cui versano le categorie dei commercianti, degli artigiani e dei cantieri di rimessaggio del Lungarno: sembra, infatti, che la punta della diga nord, dopo le mareggiate invernali, sia semisommersa per una sessantina di metri, che il semaforo luminoso della parte nord ed il faro della parte sud non siano funzionanti e che, quindi, le imbarcazioni siano soggette a rischi mortali;

se sia stato informato del fatto che è stato effettuato il dragaggio in un piccolo canale, ciò che, oltre a costituire uno spreco economico, ha peggiorato notevolmente la situazione, per cui qualunque altra opera di dragaggio risulterebbe pericolosissima;

se non ritenga opportuno accogliere le istanze della cooperativa dei pescatori locali e delle organizzazioni sindacali, le quali chiedono:

a) di spostare la diga trasversale di San Rossore per tappare la falla delle bocchette;

b) di tappare le falle della diga sud;

c) di rinforzare la testata della diga nord;

d) di sistemare le sopracitate insegne luminose;

se il Ministro voglia intervenire tempestivamente presso le Opere marittime di Genova e presso il Genio civile di Pisa, fino ad oggi rimasti piuttosto insensibili anche alle sollecitazioni fatte dall'Amministrazione comunale di Pisa.

(4 - 4498)

LATINO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza delle gravi difficoltà che pesano sull'intera industria mineraria nazionale, e su quella mercurifera in particolare, con serio pregiudizio dell'economia del settore estrattivo e dell'occupazione dei lavoratori che vi sono addetti.

I provvedimenti finora adottati, con carattere di frammentarietà e senza alcun coordinamento, si sono rivelati privi di efficacia duratura e non hanno impedito lo stillicidio del ridimensionamento o della chiusura di attività estrattive, la riduzione della manodopera

pera impiegata ed il ricorso alla cassa integrazione salari.

L'ultimo recente episodio è costituito dalla riduzione di lavoro attuata nelle miniere di mercurio di Bagnore e Monte Labbro, gestite dalla società « Solmine », in provincia di Grosseto, senza che si sia posto ancora mano all'approntamento dello stabilimento metalmeccanico che l'EGAM, di cui la società « Solmine » fa parte, si era impegnato con le organizzazioni sindacali a realizzare entro l'anno in corso.

Ciò premesso, si chiede di conoscere quali interventi ed iniziative i Ministri in indirizzo intendono porre in atto, al fine di affrontare in maniera unitaria ed organica la crisi che travaglia l'industria mineraria italiana, e quali sono i motivi per cui ancora si rinvia, a più di un anno di distanza dalla scadenza dei termini, la presentazione al Parlamento della relazione generale prevista dall'articolo 6 della legge 7 marzo 1973, n. 69, atteso che tale relazione — affidata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — costituisce l'indispensabile strumento per una politica di piano nel settore estrattivo, idonea ad affrontare i vari problemi della produzione mineraria, della ricerca, della verticalizzazione dei cicli di lavoro e dell'insediamento di nuove attività industriali integrative o sostitutive di quelle minerarie ormai in crisi.

(4 - 4499)

MURMURA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per essere informato se non ritenga urgente addivenire alla riforma del vigente sistema delle tariffe agevolate nel settore ferroviario, abolendo, come prima cosa, la gratuità dei biglietti per i familiari dei parlamentari.

(4 - 4500)

MURMURA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere informato se intenda bandire con urgenza il concorso per coadiutori giudiziari previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in quanto, decorsi ben 5 anni, si manifesta dovunque grave caren-

za di tale personale per un puntuale espletamento dei servizi.

(4 - 4501)

MURMURA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se intendano intervenire con la massima energia possibile nei confronti dell'Enel affinché in Calabria copra le attuali carenze di personale nelle categorie privilegiate.

E, infatti, accertato che in tale regione sono disponibili ben 20 posti di dipendenti e che l'Ente non ritiene di poter dare corso alle assunzioni localmente, ma soltanto in sede nazionale, il che, pur prescindendo da qualsiasi valutazione formale, inasprisce, ulteriormente ed assai gravemente, la perdurante crisi occupazionale calabrese.

(4 - 4502)

CIPELLINI, SIGNORI, CATELLANI. — *Al Ministro delle finanze.* — (Già 3 - 1604).

(4 - 4503)

### Ordine del giorno

per la seduta di martedì 22 luglio 1975

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 22 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. SALERNO ed altri. — Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale (1746).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani (2196) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 18).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari